



**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003)**

**FOGLIO INFORMATIVO N. 3
(Ultimo aggiornamento 17 febbraio 2026)**

**GARANZIA FIDEIUSSORIA
A VALERE SUL PATRIMONIO**

INFORMAZIONI SU GEPAFIN S.p.A.

Nome GEPAFIN S.p.A.
Indirizzo Via Campo di Marte, n. 9 – 06124 – Perugia (PG)
Recapiti Tel. 075/505.98.11
Mail: info@gepafin.it sito internet: www.gepafin.it
Posta elettronica certificata: gepafinspa@legalmail.it
Codice fiscale e partita IVA 01714770540
Capitale sociale € 6.367.188,00 i.v.
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 01714770540
Repertorio Economico Amministrativo PG-155438
Iscritta all'Albo Unico ex art. 106 TUB al n. 31865

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

DIPENDENTE GEPAFIN / ENTE TERZO

.....
QUALIFICA

.....
SE ENTE TERZO ALBO/ELENCO D'ISCRIZIONE – N. ISCRIZIONE

.....
INDIRIZZO

.....
TELEFONO

.....
MAIL

CHE COS'E' LA GARANZIA RILASCIATA DA GEPAFIN S.p.A.

Gepafin S.p.A. rilascia ai soggetti finanziatori una garanzia fideiussoria a valere sul proprio patrimonio.

L'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento delle commissioni di garanzia e di istruttoria di seguito descritte.

In caso di inadempimento del soggetto garantito Gepafin provvede al pagamento della garanzia in fase di escussione iniziale presentata dalla Banca. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione alla Banca degli importi dovuti, Gepafin acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto richiedente ed eventuali terzi garanti per le somme pagate. Gepafin può dare mandato alla Banca di esperire per proprio conto tutte le azioni legali necessarie volte al recupero del credito.

In seguito al rilascio della garanzia Gepafin non assume la veste di co-fideiussore nei confronti di eventuali altri garanti, dovendosi escludere ogni solidarietà ed essendo espressamente stabilito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c.

La garanzia è prestata solo in favore della Banca ed è escutibile solamente da questa, salvo i casi di cessione del credito concordati fra la Banca e Gepafin. In deroga all'art. 1954 è espressamente escluso il diritto di regresso nei confronti di Gepafin.

PRINCIPALI CLAUSOLE CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Oggetto del servizio

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota massima dell'80% del finanziamento erogato, entro i limiti di un importo massimo deliberato dagli organi competenti di Gepafin Spa; la stessa è finalizzata alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale in linea capitale oltre interessi, accessori e spese. L'importo massimo della garanzia non può superare 500.000 euro, salvo deroga espressa assunta dagli organi deliberanti. La durata massima della garanzia è pari a 120 mesi, oltre eventuale preammortamento tecnico della durata massima di mesi 6.

Il soggetto finanziatore e Gepafin Spa concordano lo specifico testo delle garanzie e le modalità di escussione delle stesse. Gepafin Spa è autorizzata ad eseguire il pagamento a favore del soggetto finanziatore a suo insindacabile giudizio senza darne preavviso al cliente.

Gepafin potrà avvalersi di controgaranzie presso Fondi pubblici o altre Istituzioni nazionali o sovranazionali. In tal caso il cliente ne sarà portato a conoscenza e verrà eventualmente richiesta la sottoscrizione di apposita modulistica.

Destinatari del servizio

Il servizio in questione è destinato alle Imprese.

Condizioni economiche della garanzia di Gepafin S.p.A

1. Il costo a carico del cliente connesso alla concessione della garanzia è composto dalla somma di:

a) COMMISSIONE DI GARANZIA: determinata sulla base della classe di rating attribuita all'impresa da Gepafin Spa, della tipologia e della durata in mesi dell'operazione garantita. Di seguito viene presentato il prospetto delle Commissioni di Garanzia massime, applicate sull'importo originario dell'operazione garantita.

	12 mesi	18 mesi	36 mesi	60 mesi	120 mesi
Finanziamento chirografo	1,20%	1,80%	3,70%	6,60%	10,60%
Finanziamento Ipotecario	nd	nd	nd	3,25%	5,25%

b) COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA: nel caso di garanzie che assistono finanziamenti di importo fino a 200.000 euro la commissione di istruttoria è pari allo 0,4% del finanziamento; nel caso garanzie che assistono finanziamenti di importo oltre 200.000 euro la commissione di istruttoria è pari allo 0,5% del finanziamento con il massimo di euro 2.000.

2. Nel caso in cui la durata della garanzia non corrisponda esattamente ad annualità intere, la commissione di garanzia verrà calcolata in proporzione su base mensile.

3. La commissione di garanzia è dovuta solo in caso di rilascio della garanzia. La commissione di istruttoria è dovuta in caso di delibera di concessione conforme alla richiesta presentata dal cliente, ad eccezione del caso di successivo mancato rilascio della garanzia per cause imputabili a Gepafin.

4. Le commissioni di garanzia e di istruttoria sono pagate dal cliente in unica soluzione anticipatamente all'erogazione del finanziamento garantito/ alla messa a disposizione dell'affidamento garantito.

5. Al momento di una variazione che comporti un'integrazione dell'istruttoria sono altresì previste:

a) commissioni per variazioni meramente esecutive: nessuna commissione nel caso in cui la variazione sia antecedente alla stipula del contratto; importo fisso di euro € 200,00 negli altri casi;

b) commissioni per variazioni non meramente esecutive: 0,3% dell'importo residuo della garanzia con un minimo di € 200,00.

Nel caso in cui la variazione comporti l'allungamento della durata della garanzia il cliente è tenuto anche al pagamento dell'integrazione della commissione di garanzia, da calcolarsi secondo quanto previsto al precedente punto 1a).

6. Riguardo alle SPESE INVIO COMUNICAZIONI (ex art. 119 dal D.Lgs. 385/93) non sono previsti oneri a carico del cliente. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno.

7. Riguardo a eventuali comunicazioni di MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO non sono previsti oneri a carico del cliente.

8. In caso di pagamento della garanzia con surroga a favore di Gepafin e mancata restituzione dell'importo da parte del cliente, il cliente è tenuto a corrispondere a Gepafin interessi di mora sulla somma pagata da Gepafin alla Banca, calcolati al tasso legale di mora, oltre le spese legali connesse alle attività di recupero del proprio credito.

Principali rischi

Il cliente, per conto del quale Gepafin Spa rilascia garanzie a favore del soggetto finanziatore, è tenuto a rimborsare tutte le somme che la stessa Gepafin Spa dovrà pagare al soggetto finanziatore in dipendenza della garanzia prestata.

Altri rischi possono essere legati alla possibilità per Gepafin Spa di variare, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche ove contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente.

Per saperne di più

Altre informazioni sono disponibili presso le sedi Gepafin Spa di Perugia e Terni, nonché sul sito www.gepafin.it.

RECESSO E RECLAMI

Modalità di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche parziale, il cliente non ha diritto ad alcuna restituzione di tutte o di parte delle commissioni pagate per il rilascio della garanzia o per la sua successiva modifica. Gepafin Spa completa le formalità inerenti all'estinzione anticipata della garanzia entro 60 giorni dalla comunicazione della Banca finanziatrice dell'avvenuta estinzione del debito garantito.

Il cliente può presentare un reclamo a Gepafin S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Gepafin S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Campo di Marte n. 9 - 06124 - Perugia - PG o per posta elettronica all'indirizzo reclami@gepafin.it o per posta elettronica certificata con oggetto "RECLAMO" all'indirizzo gepafinspa@legalmail.it. Gepafin S.p.A. risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Gepafin S.p.A.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Gepafin S.p.A., il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Gepafin S.p.A., grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

"Istruttoria": indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;

"Soggetti finanziatori": indica le banche e le società di leasing convenzionate con Gepafin;

"Debitore Principale": indica il soggetto per il quale Gepafin S.p.A. garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

"Retrocesso": è la facoltà riconosciuta al garante di agire nei confronti del debitore principale una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia;

"Finanziamenti": indica gli affidamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, concessi dai soggetti finanziatori;

"Variazione meramente esecutiva": composizione del programma di investimento, soggetto finanziatore, diminuzione della periodicità del piano di rimborso, diminuzione della durata del piano di rimborso, variazione dell'identificazione catastale dei beni ipotecandi ferma restando la consistenza e il valore cauzionale, autorizzazione alla stipula e all'erogazione dei finanziamenti garantiti anche in presenza, non prevista in delibera, di gravami preesistenti sui beni ipotecandi iscritti a garanzia di affidamenti dichiarati estinti dal soggetto finanziatore, variazioni in aumento relative a finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori per un importo non superiore al 10% di quello originariamente previsto, fermo restando l'importo massimo garantito da Gepafin e quindi con riduzione della percentuale garantita.